

STUDI PER  
LE SCIENZE  
POLITICHE

9

I PROBLEMI  
DELL' INFORMAZIONE  
NEL DIRITTO CIVILE, OGGI

STUDI IN ONORE DI  
VINCENZO CUFFARO

a cura di  
**MASSIMO  
D'AURIA**



Roma TrE-Press  
2022



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Scienze Politiche

NELLA STESSA COLLANA

1. F. ANTONELLI (a cura di), *Working Papers in Terrorism Studies: the Present and the Future of Violent Radicalisation in Europe*, 2019
2. V. CUFFARO (a cura di), *Obsolescenza e caducità delle leggi civili*, 2019
3. C. DI MAIO, R. TORINO (a cura di), *Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo*, 2020
4. C. CARLETTI, M. PAGLIUCA, *Parità ed empowerment di genere. Strumenti giuridici, programmi e politiche internazionali, regionali e nazionali*, 2020
5. A. D'ALESSANDRI, R. DINU (a cura di), *Il Sud-est europeo e le Grandi potenze. Questioni nazionali e ambizioni egemoniche dopo il Congresso di Berlino*, 2020
6. G. SANTANGELI VALENZANI, *Great Times Down South. Promozione turistica nel deep south statunitense (1976-1981)*, 2020
7. D. MEMMI, *La rivincita della carne. Saggio sui nuovi supporti dell'identità*, 2021
8. L. FOTIA (a cura di), *Discorso d'odio e politiche dell'odio tra passato e presente*, 2022

Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Scienze Politiche

---

STUDI PER  
LE SCIENZE  
POLITICHE

---

9

**I PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE  
NEL DIRITTO CIVILE, OGGI**

STUDI IN ONORE  
DI VINCENZO CUFFARO

a cura di  
**Massimo D'Auria**



*Roma TriE-Press*

2022

La Collana editoriale “Studi per le Scienze Politiche” (‘Collana Discipol’) è stata istituita con lo scopo di valorizzare le attività di studio e ricerca che caratterizzano le aree scientifiche afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche. Con questa Collana si intende, inoltre, condividere e sostenere scientificamente il progetto di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l’uso del formato digitale in *open access*.

*Direzione della Collana:*

Emilia Fiandra

*Comitato scientifico della Collana:*

Francesco Antonelli, Università degli Studi Roma Tre; Jean Bernard Auby, Sciences Po, Paris; Giorgio Caravale, Università degli Studi Roma Tre; Lilia Cavallari, Università degli Studi Roma Tre; Francesca Di Lascio, Università degli Studi Roma Tre; Don H. Doyle, University of South Carolina; Emilia Fiandra, Università degli Studi Roma Tre; Daniele Fiorentino, Università degli Studi Roma Tre; Marc Lazar, Sciences Po, Paris; Cosimo Magazzino, Università degli Studi Roma Tre; Renato Moro, Università degli Studi Roma Tre; Leopoldo Nuti, Università degli Studi Roma Tre; Barbara Pisciotta, Università degli Studi Roma Tre; Cecilia Reynaud, Università degli Studi Roma Tre; Massimo Siclari, Università degli Studi Roma Tre; Raffaele Torino, Università degli Studi Roma Tre.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, in data 15 aprile 2020.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

*Caratteri tipografici utilizzati:*

CeraBasic (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni:* Roma TrE-Press ©

Roma, dicembre 2022

ISBN: 979-12-5977-129-2

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest’opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l’attribuzione della paternità dell’opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un’altra opera, e ne esclude l’uso per ricavarne un profitto commerciale.



L’attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell’ambito della

Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

## INDICE

MASSIMO D'AURIA, <i>Presentazione</i>	11
ANGELO BARBA, <i>“La sera andavamo in Via del Seminario”</i>	15

### PROFILI GENERALI

GUIDO ALPA, <i>La “proprietà” dei dati personali</i>	21
CARLO COLAPIETRO, <i>Libera manifestazione del pensiero, fake news e privacy, oggi</i>	41
AURELIO GENTILI, <i>Fine del diritto dell'informazione?</i>	57
ANDREA ZOPPINI, <i>L'informazione come bene</i>	69
MASSIMO FOGLIA, <i>Note sul diritto all'informazione nell'era di Internet</i>	79

### INFORMAZIONE E CONTRATTO

FRANCESCO MACARIO, <i>Gli obblighi d'informazione nel contratto</i>	99
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, <i>La responsabilità da informazioni inesatte</i>	115
DANIELA VALENTINO, <i>Il contraente debole tra informazione e responsabilità</i>	129
STEFANO CHERTI, <i>“Informazione pubblicitaria e responsabilità ex contractu. il caso delle garanzie commerciali nella vendita di beni di consumo</i>	135
ENRICO MINERVINI, <i>Note brevi sull'art. 35 c. cons.</i>	153
EMANUELA MOROTTI, <i>Il difficile equilibrio tra diritto di informazione e il suo contrario: confini, responsabilità e tutela del silenzio nell'attività contrattuale</i>	163
MARIA LUISA GAMBINI, <i>Riflessioni sul ruolo del contratto nell'accesso all'informazione digitale</i>	175
FRANCESCO LONGOBUCCO, <i>Doveri informativi e neoformalismo negoziale nel contratto on-chain: dalla figura del giurista tradizionale alle nuove frontiere del legal engineering</i>	201

ANDREA NERVI, *Informazione e contratto in ambito bancario e finanziario. Un itinerario ancora in fieri nell'esperienza italiana* 215

CLAUDIA GIUSTOLISI, *Brevi note in tema di Shadow Banking system e tutela dell'investitore: il problema dell'informazione* 233

ROBERTO BOCCHINI, *La concessione abusiva del credito nell'epoca post pandemica: modello predittivo o impegno umano?* 255

GAETANO DI MARTINO, *Mercati e consumatori digitali: brevi riflessioni su responsabilità e rimedi per informazioni errate o inadeguate* 289

#### INFORMAZIONE E DATI PERSONALI

VINCENZO RICCIUTO, *Il trattamento dei dati personali come nuovo fenomeno patrimoniale* 323

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE, *Il trattamento dei dati personali su base consensuale. Ricognizioni giurisprudenziali di legittimità* 353

PAOLO GALLO, *Big data e diritto allo sfruttamento economico dei dati personali* 375

FRANCESCO SANGERMANO, *Informazione, riservatezza e dati personali. Una dialettica da ricomporre nell'unitarietà del valore della persona umana* 385

EMILIO TOSI, *Tutela della persona nella società digitale e responsabilità oggettive per illecito trattamento dei dati personali* 401

FAUSTO CAGGIA, *Cessione di dati personali per accedere al servizio digitale gratuito: il modello del "consenso rafforzato"* 417

FABIO BRAVO, *«Destinatario» dell'informazione e trattamento dei dati personali nell'evoluzione dell'ordinamento europeo* 431

GIUSEPPE VERSACI, *Consenso al trattamento dei dati personali e dark patterns tra opzionalità e condizionalità* 455

CARMINE LAZZARO, *Le colonne d'Ercole dell'informazione: l'oblio come limite invalicabile tra storia e diritto* 475

FABIO BALDUCCI ROMANO, *Il diritto di proporre reclamo: aspetti sostanziali e procedurali di uno strumento di tutela multilivello* 489

## INFORMAZIONE E MINORI

- TIZIANA MONTECCHIARI, *Dimensione civilistica del diritto all'informazione nell'era contemporanea e tutela dei minori* 507
- GIUSEPPE CITARELLA, ANGELO VENCHIARUTTI, *Diritti della personalità del minore e tutele nella rete internet* 527
- ETTORE BATTELLI, *Privacy e minori: l'inadeguatezza del c.d. consenso digitale* 543
- BENEDETTA AGOSTINELLI, *Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme* 563
- MARCO RIZZUTI, *Informazione genetica e diritto delle relazioni familiari: vicissitudini del favor veritatis* 581



INFORMAZIONE E MINORI



TIZIANA MONTECCHIARI

*Dimensione civilistica del diritto all'informazione  
nell'era contemporanea e tutela dei minori*

SOMMARIO: 1. Informazione, comunicazione e conoscenza nell'era contemporanea. Il ruolo del diritto civile – 2. Il contesto delle informazioni che coinvolgono i soggetti minori. Le fonti legislative di tutela – 2.1. I soggetti minori e i “nuovi” mezzi di informazione nel mondo contemporaneo – 3. L'informazione digitale e la comunità narrativa. Minori e *social network* – 4. Minori, informazione e *cyberbullismo* – 5. Responsabilità genitoriale, ruolo educativo e diritto all'informazione – 5.1. Le comunicazioni relative ai rapporti familiari dei minori e tutele previste – 6. La comunicazione commerciale e i minori.

*1. Informazione, comunicazione e conoscenza nell'era contemporanea. Il ruolo del diritto civile*

Nell'era contemporanea il concetto di “informazione” assume un significato poliedrico e può essere definito sotto molteplici profili.

Informare è un termine di origine latina che letteralmente corrisponde al significato di dare forma, formare, foggare, ovvero *informatio-onis* quale “disegno, nozione, idea, rappresentazione”,<sup>1</sup> trasformato successivamente nel concetto di comunicare, spiegare, fornire notizie, portare a conoscenza, mettere al corrente, formarsi un'idea, ma anche il correlativo diritto di essere informati e di informarsi, di acquisire dati e notizie, di apprendere autonomamente, di manifestare il proprio pensiero ottenendo e fornendo informazioni.

E', dunque, un termine che si coniuga agevolmente sia con il mondo del diritto, sia con quello della scienza, della medicina, della letteratura e della storia, con quello del giornalismo e della comunicazione, declinato oggi anche attraverso gli strumenti del *web*, del digitale e dei *net work*.

Il diritto all'informazione, come sopra esposto, se va inteso come diritto a

---

<sup>1</sup> G. CAMPANINI, G. CARBONE, *Il dizionario della lingua e della civiltà latina*, Paravia-Mondadori, Milano, 2007, p. 832 e ss.

informare e ad essere informati, rappresenta senza dubbio un corollario della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), così come la libertà di opinione, la libertà di ricerca, di insegnamento e il diritto allo studio, la libertà di creazione artistica, il diritto-dovere di partecipare alla vita politica e sociale, ovvero si specifica come uno dei diritti propri dell'umanità i quali appartengono a tutti senza discriminazioni, affermati in varie dichiarazioni di organismi internazionali e condivisi da tutti gli ordinamenti democratici, che li hanno recepiti nelle loro Costituzioni<sup>2</sup>.

Il diritto all'informazione si afferma dunque come un diritto fondamentale, cioè compreso fra i diritti che costituiscono il fondamento di una società civile, i quali "precedono" l'ordinamento statale, quasi in veste di "diritti naturali", implicano un dovere di protezione attiva da parte dei poteri pubblici, e le limitazioni previste sono a difesa di altri diritti di pari rilevanza, in quanto l'accesso all'informazione è il principio, mentre la sua restrizione è l'eccezione.

Appare di estrema evidenza come l'informazione, se è fenomeno che può operare su più piani, assuma tuttavia un carattere peculiare nel settore del diritto, ove i giuristi sovente la identificano - tendendo a limitarne il valore - con il risultato dell'attività dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali, ad esempio, quotidiani, periodici, radio, televisione, cinema, teatro e oggi il mondo di *internet*, anche se la polisemia del concetto non sempre è stata colta dalla costante esigenza, tipica del lavoro del giurista, di organizzare e ricondurre a sistema.<sup>3</sup>

Sulla base di tal premesse, risulta possibile affermare, in generale, come il diritto di informazione e il corrispondente diritto all'informazione consiste in una formula con cui si designa astrattamente un fenomeno idoneo a raccogliere le norme, di vario livello, che disciplinano tali strumenti di comunicazione, anche se questa prospettiva, in realtà, racchiude soltanto una parte di un mondo che risulta assai più ampio, variegato e complesso, il quale passa attraverso molteplici settori: dalla tutela dei minori e delle relazioni familiari, alla correttezza nella formazione del contratto e i correlativi obblighi di informazione, alla libertà di esprimere le proprie opinioni e manifestare il proprio pensiero, alla libertà di comunicare, di informare e

<sup>2</sup> Fra le altre, cfr., la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A; la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 1950; il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici del 1966; la Carta Europea dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000.

<sup>3</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Diritto di informazione e all'informazione, XXI Secolo*, in *www.Enc. Giur. Treccani.it.*, 2009.

di informarsi, dalla questione della circolazione dei dati e il rapporto con la *privacy* e le *fake news*, alla responsabilità civile per informazioni ingannevoli o inesatte, per la violazione dell'identità personale, ecc.<sup>4</sup>

Peraltro, provando a declinare tale contesto, è possibile osservare che, mentre per il diritto la certezza e la stabilità costituiscono un valore immanente, poiché un diritto che cambia costantemente è non comprensibile e presenta maggiori difficoltà di attuare garanzie, la tecnologia conosce principalmente il fine dell'utilità immediata, pratica e mutevole.

Di conseguenza, il diritto manifesta spesso dei limiti quando si collega ad entità fluide, come le informazioni, in quanto la sua principale funzione è classificare, distinguere, stabilizzare, ordinare, soprattutto attraverso il principio di eguaglianza che lo porta ad applicare regole uguali a realtà simili, ma questo è possibile solamente dopo che siano state verificate, condizione non sempre attuabile nell'ambito dell'informazione.

Se il diritto, e i giuristi che lo costruiscono, da più di duemila anni operano seguendo percorsi evolutivi, applicando schemi del passato a realtà del presente, nel caso dell'informazione il cambiamento è avvenuto in modo assai più rapido: si è passati dall'irrelevanza giuridica di numerosi aspetti dell'informazione a considerarne - repentinamente - una loro estrema importanza, determinando, sia incertezze, sia perplessità.

Ciò che ancor più appare mutato nell'era contemporanea è la disponibilità di tali informazioni, la loro circolazione, l'utilizzo che ne viene fatto, le modalità attraverso le quali accedervi, spesso senza i filtri necessari, la velocità con la quale sono comunicate, ovvero in una parola, la "digitalizzazione" che ne rende possibile la diffusione e il trasferimento attraverso reti di comunicazione elettronica, in un processo di tipo

<sup>4</sup> Senza pretese di completezza, si segnalano alcuni contributi che hanno analizzato le normative succedutesi nel tempo, in particolare, in materia di diritto alla *privacy*: *La disciplina del trattamento dei dati personali*, a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1997; B. UTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza* Milano, 1997; *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto e V. Zeno-Zencovich, Milano, 1998; *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/96*, a cura di E. Giannantonio, M.G. Losano e V. Zeno-Zencovich, Padova, 1999; *Il trattamento dei dati personali. Profili applicativi*, a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1999; *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, a cura di R. Pardolesi, Milano, 2003; *Il codice dei dati personali*. Temi e problemi, a cura di F. Cardarelli, S. Sica e V. Zeno-Zencovich, Milano, 2004; *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, a cura di R. Panetta, Milano, 2006; *La protezione dei dati personali*. Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice della *privacy*), a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova 2007; *Il codice del trattamento dei dati personali*, a cura di V. Cuffaro, R. D'Orazio e V. Ricciuto, Torino, 2007; *Il nuovo regolamento europeo sulla *privacy* e sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. Finocchiaro, Bologna, 2017.

“circolare”, ove ogni elemento risulta al tempo stesso causa ed effetto, e nel quale si intrecciano molto rapidamente dati, notizie, immagini, tecnologie digitali, reti di telecomunicazioni e anche diritti - patrimoniali e non patrimoniali - delle persone.

Nell'era contemporanea, inoltre, si configura un ulteriore profilo problematico rappresentato dall'aumentato rischio di manipolazioni di dati, notizie e immagini da parte di coloro che ne dispongono che, con semplici tecniche, possono alterarle, non solo sopprimendone alcune parti, ma soprattutto inserendovi nuovi elementi, ovvero estraendone parti da inserire altrove, offuscando o eliminando la realtà e l'autenticità del dato, con maggior danno per alcune categorie di soggetti, come i minori.

La tematica è, senza dubbio, affascinante e coinvolgente, può essere analizzata da diverse prospettive di rilevante interesse, ma tutte dovrebbero mantenere costante un comune denominatore, rivolto alla garanzia e alla tutela dei soggetti deboli o non in grado di valutare in modo equilibrato le informazioni di cui si possono trovare in possesso, e rimanere illegittimamente pregiudicati sia sul piano dei diritti personali, sia su quello dei diritti patrimoniali.

## *2. Il contesto delle informazioni che coinvolgono i soggetti minori. Le fonti legislative di tutela*

La dimensione civilistica del diritto all'informazione nell'era contemporanea può essere individuata proponendo una breve disamina con riferimento, in particolare, alla tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione.<sup>5</sup>

Il rapporto fra minori e diritto all'informazione presenta senza dubbio una poliedricità di aspetti che possono formare oggetto di interessanti riflessioni, come il diritto di cronaca e il contestuale diritto alla riservatezza, la tutela del minore nei riguardi della stampa, la tutela nei confronti del cinema, del teatro, dei videogiochi, delle trasmissioni televisive, in cui i minori sono impiegati o nei confronti delle quali sono utenti, la tutela nei riguardi della pubblicità, della rete *internet* e della pedopornografia, del *cyberbullismo*, e della riservatezza familiare per le relazioni adottive,

<sup>5</sup> A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, V ed., a cura di M. Dossetti, C. Moretti, M. Moretti, S. Vittorini Giuliano, Bologna, 2014, p. 425 e ss.; G. MAGNO, *Elementi di diritto minorile. La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel diritto interno e internazionale*, Milano, 2019, p. 471 e ss.

affidatarie o per altre formazioni sociali di tipo familiare di cui i minori sono partecipi.

Attraverso la presente ricerca si potranno presentare solo alcuni fra i molti profili in cui il fenomeno si manifesta, coordinando la problematica molto complessa - e per la quale non appare possibile in questa sede rendere una indagine esaustiva - con la dimensione e la normativa civilistica recentemente aggiornate.

Garantire l'accesso ad una informazione chiara, sicura, che promuova l'educazione e lo sviluppo sociale e culturale dei bambini e degli adolescenti è un diritto fondamentale per ciascuno di loro ed è una rilevante responsabilità dello Stato quella di assicurare al soggetto minore la possibilità di ricercare informazioni rivolte all'autonomo formarsi delle proprie opinioni, senza che siano manipolate, confuse, limitate, se non in funzione della tutela della salute psico-fisica del minore, delle sue inevitabili fragilità e della sua condizione di non completa autonomia.

Si tratta, in effetti, di due aspetti della stessa medaglia: senza l'accesso a un'informazione completa e accurata non vi può nemmeno essere una effettiva libertà di espressione.

La prospettiva di indagine deve, tuttavia, valutare come tali strumenti siano anche di formazione, con possibilità di apporti positivi, che possono contribuire alla costruzione della personalità individuale del soggetto in età evolutiva, ma per questo maggiormente da monitorare e controllare.

La tutela dei minorenni nel mondo dell'informazione è realizzata attraverso diversi livelli di protezione, ad esempio, la nostra Costituzione all'art. 31, afferma che la Repubblica italiana *“protegge... l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*, inoltre, tale salvaguardia è già espressa in senso più ampio anche nell'art. 2 Cost., in cui vengono riconosciuti e garantiti *“i diritti inviolabili dell'uomo”*.

Tali principi hanno trovato una loro attuazione anche nella legislazione ordinaria nel settore civile, penale e amministrativo, come ad esempio, la legge n.176/91 che ha ratificato la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 in cui all'art. 3 viene sancito che *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”*.

Si tratta, come evidente, di un assunto cardine per tutte le normative esistenti sui fatti che coinvolgono soggetti minorenni, rafforzato dal successivo art.16 in cui viene stabilito che *“Nessun fanciullo sarà oggetto di*

*interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.*

Ciascun minore, dunque, deve avere l'opportunità di accedere ad un'informazione adatta alla propria età e al proprio sviluppo. Per tale ragione, allo Stato è consentito intervenire - tanto sui *mass media* quanto sull'editoria - per favorire la divulgazione di informazioni e materiali di utilità sociale e culturale per il minore, nonché la produzione di libri per l'infanzia appropriati e tenere in debito conto profili linguistici, culturali, religiosi e di genere, al fine di assicurare un'offerta informativa inclusiva e non discriminatoria.

Di tale impostazione risente anche l'art. 17 della Convenzione Onu del 1989, che tende a sollecitare una produzione letteraria e mass-mediale conforme alle finalità educative richiamate nel successivo art. 29, sollecitando nel contempo, l'approvazione degli Stati membri codici di condotta rivolti a proteggere il minore dalle informazioni e dai prodotti che possono pregiudicare il suo interesse.

In questo contesto si inserisce anche il Codice della Privacy (D. Lgs. n.196/2003) secondo il quale chiunque, e quindi anche il minore, ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà personali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

In merito, l'art 50 Codice Privacy sancisce espressamente “*Il divieto... di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore*”, disposto da osservare anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari.

Ma la tutela dei soggetti minorenni non è più, oggi, solo limitata al piano della comunicazione, ma viene declinata su quello del diritto all'informazione, poiché di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, soprattutto con i *new media*, è aumentata l'esigenza di proteggere i più deboli, tra cui i soggetti minori di età, dalle conseguenze di una non corretta informazione, rafforzandone la tutela contro atti di violenza, aggressione, bullismo, pedopornografia, ma anche contro notizie e dati alterati o manipolati, da contatti equivoci, ecc.

L'ordinamento deve dunque rivolgersi alla protezione del minore contro l'esposizione a contenuti informativi potenzialmente nocivi del suo benessere e sviluppo, elaborando strumenti normativi efficaci e in funzione

preventiva, legittimando lo Stato a porre dei limiti alla libertà di espressione e di informazione.

Tali limiti possono concretizzarsi in restrizioni alla libertà di impresa (editori, giornalisti, *internet provider*, etc.), in limitazioni alla diffusione incontrollata di materiali e contenuti ritenuti inappropriati (mantenendoli liberi solo per il pubblico adulto), oppure attraverso l'applicazione di una disciplina di tutela dei dati personali finalizzata a proteggere i diritti dei più piccoli contro la cessione di dati sensibili, in prevenzione e contrasto nei riguardi di reati di pedopornografia e di sfruttamento minorile.

In tale contesto, un'ulteriore e recente fonte normativa può essere rappresentata dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, la quale, nell'art. 5 in tema di educazione alla cittadinanza digitale, evidenzia la necessità di formare gli/le studenti/studentesse ad essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili alla disinformazione, al *cyberbullismo*, all'adescamento *online*, alla diffusione di immagini inappropriate e di dati personali sensibili e così via.

### 2.1. *I soggetti minori e i "nuovi" mezzi di informazione nel mondo contemporaneo*

Peraltro, sotto altro profilo, il minore come tutti i soggetti di diritto, secondo l'art. 21 Cost. ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con parole, scritti, e ogni altro mezzo di diffusione, quindi, emerge un ulteriore aspetto del diritto all'informazione, ovvero quello di divulgare, informare, diffondere a sua volta notizie, dati e fatti di cui si è a conoscenza, secondo regole che verifichino la fondatezza e la regolarità dei contenuti, a maggior ragione se a disposizione di soggetti minori.

Di tal guisa, ogni minorenne deve essere protetto quando esistono situazioni che possono turbarlo o danneggiare lo sviluppo della sua personalità, sia quando è destinatario di notizie e informazioni, sia quando risulti egli stesso divulgatore, ad esempio, quando è coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma, tuttavia, lesivi della sua personalità.

Analogamente deve essere tutelato quando può essere compromessa la

sua dignità e nei casi in cui egli stesso può essere strumentalizzato o la sua figura spettacolarizzata per altri fini.

Fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, appare necessario comunque, anche in questi casi, garantire l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità e della sua dignità.

All'interno di tale complesso di regole, la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza ha una posizione di rilevanza primaria, in quanto il minore, ad esempio, telespettatore o radioascoltatore, non è ancora pienamente munito di strumenti per proteggersi autonomamente da contenuti - o programmi - potenzialmente pericolosi. Il legislatore, dunque, nel disciplinare anche l'attività di diffusione radiotelevisiva ha posto come bene di primario interesse lo sviluppo fisico, psichico e morale dei minorenni, ponendo precise regole di comportamento.<sup>6</sup>

L'esigenza di prevedere norme di comportamento per i soggetti che esercitano l'attività di programmazione radiofonica e televisiva, prima che dal legislatore italiano, era stata evidenziata in sede di Unione Europea, inizialmente mediante documenti informativi come il "*Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione*"<sup>7</sup> e, soprattutto, con le Direttive europee sulla televisione senza frontiere, poi divenute direttiva sui servizi media audiovisivi, che hanno imposto ai legislatori nazionali degli stati dell'Unione Europea di adottare norme minime di comportamento a tutela dei minorenni nella programmazione audiovisiva.<sup>8</sup>

Senza dubbio, l'uso delle nuovissime tecnologie nell'era contemporanea da parte dei giovanissimi, i quali utilizzano maggiormente il *web* e *internet*, rispetto ai "normali" mezzi di comunicazione, quali stampa, televisione,

<sup>6</sup> Le norme a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare, sono contenute in primo luogo nel "Testo Unico della Radiotelevisione" di cui al decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, che è stato successivamente modificato e integrato dai decreti legislativi n. 44 del 15 marzo 2010 e n. 120 del 28 giugno 2012.

<sup>7</sup> Commissione Europea, Bruxelles, 16 ottobre 1996, COM(96) 487, Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni: *Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione*.

<sup>8</sup> Nel sistema italiano, tuttavia, le regole di comportamento a tutela dei minorenni sono contenute anche in altri testi, non soltanto di legge. Infatti, esiste il citato "*Codice di autoregolamentazione Media e Minori*", di origine autodisciplinare, che impone alle emittenti televisive che l'hanno firmato una serie di prescrizioni. Altre regole sono contenute nel "*Codice Media e Sport*", sottoscritto dai principali operatori radiotelevisivi e contenuto nel Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 21 gennaio 2008.

cinema, ecc., sta comportando un rapido declino dei sistemi normativi ed amministrativi ideati, come sopra indicato, per limitare gli eventuali contenuti nocivi dei mezzi di informazione tradizionali, e per regolarne la loro fruizione nei confronti dei minori.

Nonostante tali cambiamenti, l'ordinamento ha continuato a promuovere azioni di prevenzione e di tutela attraverso una politica di monitoraggio sui mezzi di informazione per finalità educative, proponendo da un lato il sostegno pubblico ad attività con valore pedagogico e formativo, e dall'altro eventuali restrizioni di quelle per le quali ne venga accertato il valore diseducativo, non necessariamente con atteggiamento censorio, bensì rivolto a responsabilizzare gli operatori, la famiglia, la scuola, con un maggior controllo sui nuovi mezzi di comunicazione digitale.<sup>9</sup>

### 3. *L'informazione digitale e la comunità narrativa. Minori e social network*

Un rilevante profilo del fenomeno dell'informazione nel quale il soggetto minore può essere coinvolto soprattutto in questa epoca contemporanea è rappresentato proprio dall'ambiente digitale, ove la trasformazione in atto, infatti, non riguarda più solo il rapporto del singolo minorenne con i *social media*, ma anche le stesse relazioni sociali in cui è inserito. I *social*, infatti, hanno creato uno spazio sociale ibrido, chiamato della "interrealtà"<sup>10</sup>, che permette di far entrare il digitale nel mondo fisico e viceversa, con un impatto diretto sui processi di "costruzione" della realtà sociale e della stessa identità.

Un'effettiva protezione dei minorenni sul *web* passa anche dalla creazione di una vera e propria "cultura della sicurezza" che, attraverso gli adulti, deve essere trasferita ai più piccoli. L'attuale espressione "generazione digitale" illumina sul fatto che la familiarizzazione con le nuove tecnologie avviene spesso molto precocemente, sin dai primi anni di età del bambino.

Proprio per questo è necessario assicurare al minorenne un uso adeguato della rete, che sostenga il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità senza costituire un pericolo.

Gli interventi di promozione e di partecipazione diventano anche un

<sup>9</sup> L. 14 novembre 2016, n. 220, "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"; D. Lgs 7 dicembre 2017, n. 203, "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo".

<sup>10</sup> G. RIVA, *Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, Il Mulino, Bologna, 2014; ID., *Selfie. Narcisismo e identità*, Il Mulino, Bologna, 2016; D. TAPSCOTT, *Net generation. Come la generazione digitale sta cambiando il mondo*, F. Angeli, Milano, 2011.

elemento di prevenzione per le possibili vittime: queste ultime, infatti, talvolta si espongono inconsapevolmente a situazioni pericolose in quanto non sufficientemente informate sui rischi presenti in rete, dove si possono commettere reati proprio come nella realtà.

In altri termini, il ruolo dell'educazione è il punto dal quale partire per una piena tutela del minore nell'ambiente digitale, verso un utilizzo più critico, riflessivo e creativo di tali strumenti che sostenga la crescita di bambini e ragazzi. Oggi più che mai la famiglia, le istituzioni, le varie agenzie educative e le organizzazioni che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno la responsabilità di far sperimentare alle nuove generazioni una dimensione di cittadinanza, anche attraverso l'uso dei nuovi *media*, in cui esercitare "consapevolmente" libertà, responsabilità e democrazia.

Sicuramente, il *web* offre la possibilità - così attraente per gli adolescenti intenti ad esplorare se stessi e il mondo - di celare la propria identità attraverso la creazione di profili *fake* o di manipolare l'immagine pubblica secondo una prospettiva ideale che tranquillizzi le inquietudini proprie dell'età e le fragilità insite nello sviluppo in divenire dell'identità personale: *nickname* e profili *social* offrono ai giovani la possibilità di essere presenti, partecipare, socializzare e comunicare nell'illusione di anonimato posta sotto il loro controllo, accettando il rischio di non conoscere da chi proviene una certa qualità di comunicazione, non necessariamente positiva.

#### 4. *Minori, informazione e cyberbullismo*

Fra le tematiche riguardo l'uso dell'informazione in rete si inserisce anche quella del *cybercrime* e, di conseguenza, della esigenza di protezione dei minorenni contro l'uso "criminale" della rete da parte degli stessi, come in parte sopra evidenziato.

L'aumento dei casi relativi al *cybercrime* da parte di minorenni nei confronti di altri minorenni è preliminarmente riconducibile alla percezione "non reale" di tali reati, investendo la sfera quotidiana degli stessi protagonisti, con ripercussioni preoccupanti sulla loro formazione e sul loro sviluppo.<sup>11</sup>

In particolare, appare opportuno evidenziare come spesso la distanza tra vittima ed agente, e il "filtro" dello schermo possano agevolare la commissione

---

<sup>11</sup> D. FEDELI, C. MUNARO, *Bullismo e cyberbullismo. Dall'analisi di casi alla progettazione di interventi di contrasto secondo la legge 71/2017*, Giuntiedu, Firenze, 2019.

dei reati per mezzo della rete *internet* in quanto subentra un meccanismo di apparente deresponsabilizzazione o ingannevole ridimensionamento nella consapevolezza delle condotte lesive, ed ecco spiegato il significato di percezione del reato come “non reale”.

Il fenomeno è noto e risulta essere particolarmente insidioso poiché poggia le sue basi sull'uso sempre più diffuso della rete da parte degli adolescenti, ma non solo, ovviamente, anche per mezzo di *smartphone*, di tal che le occasioni per divenire vittime e/o *offender* si presentano ai giovani in maniera esponenziale.

In questo difficile contesto è intervenuta di recente la legge n. 71/2017<sup>12</sup> recante “Disposizioni a tutela dei minorenni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*”, la cui finalità essenzialmente educativa e preventiva, è esplicitata nell'art. 1, com. 1, nel quale si legge che essa: “... si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minorenni coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”.

Il legislatore ha anche fornito una definizione del fenomeno qualificandolo (art.1, com. 2) come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minorenne il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minorenne o un gruppo di minorenni ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Sul piano del contrasto al fenomeno, di assoluto interesse è la previsione (art. 2, *Tutela della dignità del minorenne*) di una procedura attraverso la quale il minorenne ultraquattordicenne o la famiglia dello stesso possono inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minorenne, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali.

Nel caso di inadempimento, entro le 24 ore, è possibile formulare la medesima istanza direttamente al Garante per la protezione dei dati

<sup>12</sup> Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, entrata in vigore in data 18 giugno 2017.

personali affinché agisca, entro i termini previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (quarantotto ore dal ricevimento dell'istanza).

Il tema del *cyberbullismo* costituisce un fenomeno tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, che rappresenta ed esprime il carattere di complessità e problematicità assunto dal rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia.

È un fenomeno recente che si manifesta ogni qualvolta soggetti minorenni utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei. L'esperienza ha evidenziato diverse tipologie di condotte che integrano atti di "cyberbullismo": il "furto di identità" su *social network*, ovvero l'uso di profili di altri, il furto di immagini e di dati personali utilizzati per fingersi qualcun altro, messaggi istigatori per condotte illecite su di sé o su altri, la diffusione di immagini sessuali di coetanei tra minorenni.

Tale ultimo aspetto, in particolare, ha visto la diffusione della pratica del c.d. "selfie" che mal si coniuga - purtroppo - con la curiosità tipica degli adolescenti e con un costume d'uso dei nuovi media, che li vede sempre più spesso quale via elettiva per lo scambio di immagini e video anche molto "privati".

Si tratta di comportamenti che possono arrivare a configurare il reato di cessione di materiale pedopornografico, gravemente pregiudizievole per la vittima, la cui reputazione viene spesso denigrata irreparabilmente ed in tempi brevissimi, provocandone l'isolamento e producendo forti vissuti di sofferenza e di vergogna, con conseguenti danni psicologici incalcolabili.

Il tema del rapporto tra minorenni e *web* non può non includere l'approfondimento di concetti come il consenso digitale e l'individuazione dell'età in cui i minorenni vengono considerati in grado di esprimerlo in modo compiuto e definitivo. Il bilanciamento tra diritto dei minorenni ad una partecipazione attiva e libera alle opportunità offerte dalla rete e tutela degli stessi dai rischi connessi è uno dei *focus* prioritari del dibattito attualmente in corso e relativo a tale tema, che coinvolge inevitabilmente anche la responsabilità genitoriale.

##### *5. Responsabilità genitoriale, ruolo educativo e diritto all'informazione*

Appare, quindi, utile richiamare brevemente in questo contesto, il ruolo della responsabilità genitoriale sotto il profilo della funzione educativa, spesso contaminata dalla mole di notizie, pubblicità, informazioni di

contenuti i più diversi, che provengono dall'esterno, da coordinare con il graduale sviluppo psicofisico del figlio, con la sua capacità di discernimento e la consapevolezza del proprio agire come soggetto e del suo essere in divenire.<sup>13</sup>

Anche il concetto di "genitorialità" deve essere adeguato all'epoca contemporanea, dovendo fare riferimento ad un costrutto ampio e di non facile definizione, perché oggi sono molte le tipologie di genitorialità che mutano con il cambiare della società: genitorialità c.d. biologiche, adottive, affidatarie, monoparentali, con genitori dello stesso sesso, genitorialità che si realizza attraverso la fecondazione medicalmente assistita, ecc.

Ovviamente, un diverso modello di genitorialità non implica modifica della funzione, che rimane sempre ancorata alla tutela del soggetto minore, ma è necessario tener conto di tale nuovo contesto familiare e sociologico, per meglio modulare il dovere di rispetto e di educazione nei riguardi del figlio, in una società dell'informazione sempre più ampia, poliedrica, e potenzialmente rischiosa.

In questo ambito, il ruolo della responsabilità genitoriale sembra aver acquisito un ulteriore profilo, ovvero la necessità di coordinare l'esigenza di crescita e di formazione del minore con ciò che proviene dall' "esterno", da cui si devono filtrare contenuti e modelli adeguati ad uno sviluppo formativo del soggetto in età evolutiva, tenendo conto sia della sua libertà, ma anche di un dovere di controllo e di verifica richiesto dalla funzione educativa del genitore.

Il dovere di formazione e di intervento del genitore sarà ovviamente differenziato sulla base della condizione di maturità del figlio al quale, se non ancora capace di intendere e di volere, gli sarà precluso l'accesso a determinate notizie o immagini che non potrebbe decodificare, mentre modalità diverse saranno adottate per un minore in grado di discernimento, pur sempre valutando il caso concreto, coerentemente al disposto dei nuovi artt. 147 e 315 *bis* c.c.

Pertanto, se l'insieme dei vari strumenti di comunicazione delle informazioni assicura all'utente, in particolare, al minore, una ricca opportunità di fare conoscenze, di creare rapporti, di acquisire nozioni, di sviluppare la propria personalità in varie direzioni e ottenere informazioni e formazione, non si può negare come tale sistema nasconda pericoli che l'utente potrebbe ignorare o sottovalutare, per debolezza o per mancanza di esperienza o adeguata educazione, anche riguardo il diritto alla riservatezza

<sup>13</sup> F. RUSCELLO, *Potestà genitoriale, informazione e tutela del minore*, in AA VV., *Informazione e tutela dei minori*, Napoli, 2002, p. 36.

del minore<sup>14</sup>.

Il ruolo della genitorialità è dunque, anche quello di usare strategie o proposte per consentire al minore di accedere alla comunicazione e alla informazione con relativa sicurezza e proteggerlo da rischi e abusi al fine di prevenire, da un lato, che i minori siano vittime da parte di terzi e, dall'altro, a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica.

Il dovere di vigilanza dei genitori è, quindi, strettamente connesso alla pericolosità di questo sistema e della potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti e si lega al contenuto della responsabilità civile dei genitori, poiché ricadranno su questi ultimi le conseguenze di eventuali illeciti compiuti da parte dei loro figli minori.

Più precisamente, la responsabilità dei genitori si modula a seconda che si tratti di illecito civile o penale. In ambito civile, al pari di qualsiasi altra tipologia di illecito, anche quello commesso sulla rete *internet* implica una responsabilità dei genitori *ex art. 2048 c.c.* connessa ai doveri educativi inderogabili *ex art. 147 c.c.*, "attenuata" solo nel caso in cui i genitori diano prova di aver impartito una buona educazione e di aver predisposto ogni ragionevole misura di sicurezza al fine di evitare la commissione dell'illecito, nonché di non essere riusciti a impedire il fatto nonostante l'adeguata vigilanza espletata<sup>15</sup>.

Recente giurisprudenza di merito<sup>16</sup> ha peraltro affermato al riguardo che gli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore un'adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi

<sup>14</sup> V. CORRIERO, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 998, p. 1026. M. MASSIMI, G. SCORZA, *La privacy spiegata semplice ai più giovani (e ai loro genitori)*, Mondadori Università, Milano, 2021.

<sup>15</sup> Cass., 14 febbraio 2014, n. 2413, in *www.personaedanno.it*, 14 febbraio 2014; Cass., 19 febbraio 2014, n. 3964, in *www.altalex.com*, 10 aprile, 2014.

<sup>16</sup> Trib. Caltanissetta, 8 ottobre 2019, in *www.quotidianogiuridico.it*, 15 gennaio 2020; Trib. Teramo, 6 gennaio 2012, in *La responsabilità genitoriale per mancato controllo dei figli su Facebook*, commento di I. Famularo, in *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, a cura di M. Bianca, A. Gambino, R. Messinetti, Milano, 2016, p. 207: la sentenza ha affrontato la questione relativa alla responsabilità civile dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. nell'ipotesi di danno cagionato dal minore attraverso *Facebook*; Trib. Parma, 5 agosto 2020, in *www.quotidianogiuridico.it*, 29 settembre 2020, ha ribadito che il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli comprende anche l'educazione digitale dei minori, precisando nel caso di specie che "I contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, evitando la comparsa di materiali non adatti all'età ed alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l'utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro".

di comunicazione, ma anche di compiere un'attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo”.

A ciò ha aggiunto che “l'educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l'anomalo utilizzo da parte dei minori dei *social network* e, in generale, dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico degli stessi, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori”<sup>17</sup>.

Vi è da precisare che per utilizzare i *social network*, secondo la normativa vigente, è necessario aver compiuto almeno 14 anni, fra i 13 e i 14 anni è possibile farlo, ma con la supervisione dei genitori, sotto i 13 anni è vietato usare *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Snapchat* o *WhatsApp*, anche se non è davvero così nella realtà.<sup>18</sup>

Infatti, purtroppo secondo dati statistici, l'85% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni possiede un profilo *social*. Nessuno al momento dell'iscrizione tende ad indicare la sua reale età, neppure quel 22% che lo ha comunicato con un genitore presente, mentre il 91% non riferisce ai genitori di ciò che vede, di cui si informa e che comunica egli stesso su internet.

### 5.1. *Le comunicazioni relative ai rapporti familiari dei minori e tutele previste.*

La protezione della personalità del minorenne nell'ambito del complesso sistema di informazione si estende anche a fatti che rivestono una qualifica più personale, quali, ad esempio, questioni relative ad adozioni e affidamento, al diritto di conoscere le proprie origini<sup>19</sup>, l'appartenenza a

<sup>17</sup> Trib. Caltanissetta, 8 ottobre 2019, cit.

<sup>18</sup> Art. 2-*quinquies* del d. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, che ha recepito nel nostro Paese il Regolamento Ue sulla tutela dei dati personali, il cosiddetto Gdpr, al quale fanno riferimento le condizioni di utilizzo dei principali *social network*. Per chi ha meno di 14 anni è consentita comunque l'iscrizione, ma a condizione che ci sia il consenso dei genitori. Il regolamento europeo prevedeva che la soglia minima fosse di 16 anni, con la possibilità per gli Stati membri di stabilire per legge un'età diversa, purché non inferiore ai 13 anni. Per questo motivo l'età minima può variare, ma non deve scendere mai sotto i 13 anni.

<sup>19</sup> Cfr. recente, Cass., 9 agosto 2021, n. 22497, in *www.altalex.com*, 9 settembre 2021, in

nuclei familiari criminali, a famiglie disagiate o problematiche, con genitori separati o in conflitto, con la conseguente necessità che venga tutelata la condizione del minorenne come persona in divenire, riconoscendo il valore prevalente del suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente alterato dalla divulgazione o manipolazione di notizie e informazioni che riguardano il suo *status* familiare e personale.

Particolare attenzione va posta nei casi di conflitti familiari connessi all'affidamento o all'adozione, o in vicende di genitori separati o divorziati, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a fare prevalere esclusivamente il proprio interesse, come nell'ambito della comunicazione a mezzo giornalismo, in cui si deve valutare l'opportunità di pubblicare notizie che riguardano i bambini soprattutto se tali informazioni o anche le foto del minore siano fornite da uno dei soggetti adulti coinvolti nel conflitto familiare<sup>20</sup>.

Peraltro, la prassi dei processi delle relazioni familiari, es. separazioni, divorzi, scioglimento dell'unione civile o delle convivenze, modifiche delle sentenze di separazione o divorzio, procedimenti regolativi, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, registra spesso un conflitto fra il diritto alla riservatezza delle parti, in particolare dei figli minori, e il diritto di difesa<sup>21</sup>.

## 6. *La comunicazione commerciale e i minori*

Un altro aspetto interessante da richiamare nell'ambito del diritto all'informazione nell'epoca attuale è rappresentato dal diritto pubblicitario, ovvero l'insieme delle norme pubbliche o private rivolte a disciplinare i messaggi pubblicitari, anche perché la pubblicità può diventare ingannevole quando è in grado di indurre in errore il consumatore alla quale è rivolta, pregiudicandone il comportamento economico, o quando è idonea a ledere un concorrente.<sup>22</sup>

---

cui si è stabilito che il figlio adottato ha diritto di accedere ai dati sanitari della madre per tutelare la propria salute.

<sup>20</sup> Trib. Rieti, 7 marzo 2019, in *www.osservatoriofamiglia.it*, 22 luglio 2019; Trib. Pistoia, 7 luglio 2018, in *www.avvocatocivilista.net*, 11 novembre 2019; Trib. Roma, 23 dicembre 2017, in *www.altalex.com*, 8 gennaio 2018.

<sup>21</sup> G. IORIO, *L'efficacia probatoria dei messaggi WhatsApp nei processi familiari*, in *ilfamiliarista.it*, Giuffrè, 16 ottobre 2020.

<sup>22</sup> La pubblicità ingannevole può riguardare le caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura: D. Lgs 2 agosto 2007, n. 145. *Pubblicità ingannevole. Attuazione dell'articolo 14 della direttiva*

Anche la pubblicità può costituire un pericolo per i minori: essi sono destinatari dei prodotti pubblicizzati, spettatori involontari dei messaggi pubblicitari e spesso protagonisti degli *spot*.

I minori sono nella maggior parte privi di un'autonomia cognitiva consapevole che permetta di filtrare i contenuti dei messaggi, non hanno ancora sviluppato le abilità critiche degli adulti, e pertanto appare necessario tutelarli anche sotto questo particolare profilo in cui si può articolare l'informazione, regolamentando la pubblicità.

I principali rischi che la pubblicità nasconde per un minore sono la sua invasività, in quanto la pubblicità è rappresentata spesso da brevi messaggi, studiati per essere efficaci, che producono una influenza psicologica, a volte si presentano attraverso contenuti bruschi, che comportano il pericolo che i minori diventino indifferenti alla violenza e non acquisiscano il discrimine fra bene e male, oppure gli espliciti richiami di genere, che possono rappresentare alterazione nella formazione dei bambini, o la percezione di una scorretta educazione alimentare, tutto ciò potrebbe avvenire o avviene se non è presente il filtro specifico dell'educazione familiare e genitoriale che, come sopra richiamato, deve essere comunque in grado di spiegare, veicolare, proteggere, in altre parole, interrompere il circuito di comunicazioni a rischio.

Per far fronte a quanto sopra indicato, nel tempo si sono susseguiti numerosi strumenti normativi<sup>23</sup>, ad esempio fra gli altri, non si può non ricordare il Codice del Consumo<sup>24</sup> che prevede come una scorretta la pratica

---

2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, artt. 6 e 7.

<sup>23</sup> Fra i numerosi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel tempo, senza pretesa di completezza, cfr. ad esempio, art. 14, l. 8 febbraio 1948, n. 47, *Disposizioni sulla stampa*; art. 1, l. 12 dicembre 1960, n. 1591, *Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza*; l. 6 agosto 1990, n. 223, *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*; D.M. 30 novembre 1991, n. 425, *Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche ed alla tutela dei minorenni*; *Codice di autoregolamentazione Tv e minori*, approvato il 29 novembre 2002; l. 3 maggio 2004, n. 112, *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*; D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, *Testo unico della radiotelevisione*; D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del consumo*; D.M. 27 aprile 2006, n. 218, *Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi*; D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, *Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole - Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale*.

<sup>24</sup> Decreto legge, 30 dicembre 2005, n. 273, *Codice del consumo*, convertito con

commerciale, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza, fino ad arrivare alla edizione n. 68 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in vigore dal 9 febbraio 2021<sup>25</sup>.

In un mondo pieno di pubblicità in ogni dove, che influenza e condiziona anche i soggetti adulti, la correttezza dei contenuti, sia da un punto di vista normativo, ma anche e soprattutto etico, quando, come nel caso dei minori, la pubblicità incontra temi sensibili e accattivanti, premia gli operatori che si impegnano in tal senso: a partire dalle agenzie creative per arrivare a tutti i canali di diffusione e a tutti gli strumenti per la diffusione

---


modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 (ultima modifica con D. Lgs, 4 novembre 2021, n. 173). Il predetto Codice precisa che la televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi e non deve loro arrecare pregiudizio morale o fisico e contiene alcuni criteri da rispettare nella creazione dei contenuti; i minorenni non devono essere esortati ad acquistare prodotti o servizi sfruttando la loro inesperienza o la loro credulità, a voler persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi. Non si deve inoltre sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri, e non si pongano minorenni in situazioni pericolose

<sup>25</sup> *Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale*, 68° ed. (La 1° ed. del Codice risale al 12 maggio 1966).

In particolare, all'art. 11, dal titolo "*Bambini e adolescenti*", si dispone che: "Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini, intesi come minori fino a 12 anni, e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psicicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà. In particolare questa comunicazione commerciale non deve indurre a: violare norme di comportamento sociale generalmente accettate; compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose; ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche; adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l'esigenza di seguire uno stile di vita sano. La comunicazione commerciale non deve contenere un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o sollecitino altre persone ad acquistare il prodotto pubblicizzato. L'impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali".

Inoltre, è di rilievo il riferimento ai minori e adolescenti nell'art. 22- "*Bevande alcoliche*", ove si stabilisce che: "La comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell'interesse primario delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all'abuso di bevande alcoliche".

delle informazioni oggi disponibili, in una dimensione “globalizzata” del diritto all'informazione che, tuttavia, non può superare il limite del rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza della persona umana.



Il volume, muovendo dalle relazioni svolte nel Convegno dedicato al tema, raccoglie riflessioni sull'evoluzione di senso del lemma 'informazione' il cui significato, dalla seconda metà degli anni '80 ad oggi, ha assunto accezioni ulteriori rispetto a quelle riconducibili al tradizionale ambito della libertà di manifestazione del pensiero e delle libertà di informare ed essere informati. L'analisi a più voci segue le moderne forme dell'agire economico-sociale, forme che anche attraverso la pervasiva tutela del trattamento dei dati personali e la riarticolazione del contenuto regolamentare del diritto a ricevere informazioni in ambito contrattuale, hanno stimolato la considerazione una vasta gamma di rapporti giuridici privati, rispetto a ciascuno dei quali si declina il termine informazione, con esiti che toccano la ricostruzione dogmatica e l'attuazione pratica dei diversi istituti.

Alla realizzazione del volume hanno partecipato:

Benedetta Agostinelli  
Angelo Barba  
Fabio Bravo  
Giuseppe Citarella  
Massimo Foglia  
Francesco A. Genovese  
Carmine Lazzaro  
Enrico Minervini  
Andrea Nervi  
Francesco Sangermano  
Daniela Valentino  
Andrea Zoppini

Guido Alpa  
Ettore Battelli  
Fausto Caggia  
Carlo Colapietro  
Paolo Gallo  
Aurelio Gentili  
Francesco Longobucco  
Tiziana Montecchiari  
Vincenzo Ricciuto  
Claudio Scognamiglio  
Angelo Venchiarutti

Fabio Balducci Romano  
Roberto Bocchini  
Stefano Cherti  
Gaetano Di Martino  
Maria Luisa Gambini  
Claudia Giustolisi  
Francesco Macario  
Emanuela Morotti  
Marco Rizzuti  
Emilio Tosi  
Giovanni Versaci